COMUNE DI ARENA PO PROVINCIA DI PAVIA

DECRETO N. 1 del 02.01.2019

Oggetto: Individuazione dei titolari di posizione organizzativa e attribuzione delle relative funzioni (periodo 01.01.2019 – 31.12.2021)

IL SINDACO

Premesso

- che l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali) cita testualmente "Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti....Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale... Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'Ente:
- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
- che l'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo i criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo previsto dall'art. 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97 comma 4 lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

RICHIAMATI, in via preliminare,:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni Autonomie Locali sottoscritto in data 31 marzo 1999 (Ordinamento Professionale), relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale degli enti locali, nel quale, agli artt. 8, 9, 10 e 11 del C.C.N.L. sottoscritto il 31 marzo 1999 (Ordinamento Professionale) è contenuta la disciplina concernente l'istituzione dell'area delle posizioni organizzative, la quale, in particolare, all'art. 11, prevede la possibilità di istituire analoghe posizioni anche negli enti di minori dimensioni demografiche, sprovvisti di dirigenza, individuando il personale cui conferire gli incarichi in argomento nei dipendenti ai quali sia stata attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi, formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato;
- l'articolo 15 del C.C.N.L. stipulato il 22.01.2004, in base al quale negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del31.03.1999;

RICHIAMATO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali sottoscritto il 21.05.2018, divenuto efficace in data 22.05.2018 e valido per il triennio 2016/2018,

- il quale all'articolo 13 disciplina l'Area delle posizioni organizzative e, in particolare, stabilisce:
 - al comma 1 che le posizioni organizzative possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, a meno che l'ente non sia privo di personale inquadrato nella categoria D;
 - al comma 3 che gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del C.C.N.L. del 31.03.1999 e all'art.10 del C.C.N.L. del 22.01.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del nuovo C.C.N.L..;
- all'articolo 14, comma 1 stabilisce che gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità;
- all'articolo 14, comma 3 prevede che gli incarichi possano essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale;
- all'articolo 17 conferma il contenuto dell'art. 15 del C.C.N.L. del 22.01.2004 prevedendo che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13;

TENUTO PRESENTE:

- che ai sensi dell'articolo 14, comma 4 del sopra richiamato C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018 i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente e la valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15;

- che il sopra citato articolo 15 del pure sopra richiamato C.C.N.L. del 21.05.2018 prevede, tra l'altro,:
 - al comma 1 che il trattamento economico spettante al personale di categoria D
 titolare di posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e
 dalla retribuzione di risultato e assorbe tutte le competenze accessorie e le
 indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per
 lavoro straordinario;
 - al comma 2 che l'importo della retribuzione di posizione dei titolari di P.O. varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa e che ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa;
 - al comma 4 che gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento:
 - al comma 5 che le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti;
 - al comma 6 che nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim;
- che, comunque, fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 1, ai titolari di posizione organizzativa possono essere erogati, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, anche i compensi aggiuntivi accessori di cui all'art. 18 del medesimo C.C.N.L. del 21.05.2018;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 4.01.2017, relativa all'organizzazione interna degli uffici e dei servizi con la quale è stata rideterminata la struttura organizzativa dell'Ente, individuando le seguenti tre macro aree, coincidenti con altrettante posizioni organizzative, dotate di autonomia gestionale e organizzativa:

- 1. "Area demografici"
- 2. "Area Finanziaria personale"
- 3. "Area tecnica";

Richiamata la D.G.C. n. 71 del 27.06.2018 con la quale è stato adottato un nuovo sistema di valutazione e pesatura della posizioni organizzative, anche al fine di tenere conto delle modifiche introdotte in materia dal nuovo CCNL per il personale del comparto Funzioni locali per il biennio 2016/2018;

Visto il verbale prot. n. 3561 del 27.06.2018, con il quale il Nucleo di valutazione dell'Ente, nella persona del Segretario Comunale, ha provveduto alla pesatura delle posizioni organizzative dell'Ente, come da seguente prospetto:

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	PESO	INDENNITA' SPETTANTE
Ufficio Demografici, protocollo, trasporto scolastico, Rag. Elisabetta Scarani	12,00	€ 6.000,00
Ufficio Finanziario tributi personale, Rag. Silvia Emanuelli	29,67	€ 11.200,00
Ufficio tecnico, lavori pubblici, commercio, Ing. Diego Boiocchi	32,67	€ 11.900,00

Richiamata la D.G.C. n. 74 del 11.07.2018 con la quale è stato approvata la nuova pesatura delle posizioni organizzative a seguito di variazioni della struttura organizzativa dell'Ente.

Visto il C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali;

Visto il D.Lgs. 03.02.1993 n. 29,

Visto il D.Lgs. 31.03.1998 n. 80;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

- 1) di conferire all'Ing. Diego BOIOCCHI, alla Rag. Silvia EMANUELLI e alla Rag. Elisabetta SCARANI, così come individuati in premessa, l'attribuzione della posizione organizzativa di cui all'art.13 del C.C.N.L.
- 2) di stabilire che l'incarico comporta, da parte dei dipendenti interessati e per i servizi di loro competenza, il riconoscimento della oggettiva responsabilità della gestione;
- 3) di dare atto delle seguenti indennità di posizione:

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	PESO	INDENNITA' SPETTANTE
Ufficio Demografici, protocollo, trasporto scolastico	12,00	€ 6.000,00
Ufficio Finanziario tributi personale	29,67	€ 11.200,00
Ufficio tecnico, lavori pubblici, commercio	32,67	€ 11.900,00

- 4) di stabilire che gli incarichi di cui al presente decreto riguardano il periodo 01.01.2019 31.12.2021;
- 5) di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio competente per le opportune pubblicazioni;
- 6) di trasmettere copia del presente atto ai dipendenti interessati per opportuna conoscenza. Arena Po, li 02.01.2019

Alessandro Belforti